

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LOMBARDI, BALDINI, BENAGLIA, NOÈ, LIMONI, ALESSANDRINI, BARTOLOMEI, ZUGNO, MAZZOLI, SPIGAROLI e BONADIES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1968

Norme per il riordinamento delle carriere
del personale amministrativo della Corte dei conti

ONOREVOLI SENATORI. — Il contenuto del disegno di legge che si propone fu già oggetto di approvazione da parte della 1^a Commissione del Senato in sede referente, con il parere favorevole della 5^a Commissione, nella seduta di domenica 10 marzo 1968, alla fine della precedente legislatura (disegno di legge recante allora il n. 2036, d'iniziativa dei senatori Lombardi, De Luca Angelo, Militerni, Lo Giudice, Bartolomei e Spigaroli) con richiesta di approvazione in sede deliberante, approvazione quest'ultima che non potè verificarsi per effetto della chiusura del Parlamento. Pertanto questo disegno di legge ha oggi un carattere di assoluta urgenza perchè il disagio che è derivato al personale amministrativo della Corte dei conti, per la mancata approvazione del menzionato disegno di legge n. 2036, è tale che un ritardo anche di pochi mesi sarebbe dannoso ai delicati servizi amministrativi dell'Istituto stesso.

Il presente disegno di legge pone all'attenzione di questo Consesso i problemi del personale amministrativo della Corte dei conti per la funzionalità dei servizi amministrativi sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale (segreterie giudiziali)

tenendo conto delle necessità contingenti, delle presumibili necessità future, delle acquisite esperienze e dei voti più volte espressi dal personale.

La legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sulla Corte dei conti, per se stessa apportatrice di benefici di carattere temporaneo, ha dimostrato chiaramente, nei sette anni di applicazione, che, dopo quella di Magistratura, fondamentali per l'Istituto sono due carriere: quella direttiva e quella di concetto.

Per la carriera direttiva si impone un riordinamento interno per le improrogabili esigenze di servizio cui la Corte deve provvedere per consentire le quali, senza aggravare il bilancio, viene proposta la trasformazione della attuale carriera direttiva speciale in carriera direttiva ordinaria e la ristrutturazione della carriera di concetto in carriera di concetto ordinaria in quanto la carriera speciale di concetto, così come è ora, è di per se stessa ibrida (infatti la carriera di concetto speciale si sviluppa solo in tre qualifiche), non rispondente alle esigenze dell'Istituto, spesso confusa nelle due carriere, direttiva ed esecutiva, in mezzo alle quali si trova limitata se non addirittura assor-

bita; e pertanto è stato disposto il presente disegno di legge.

Il provvedimento consta di 8 articoli.

Con gli articoli 1, 2 e 3 gli attuali ruoli organici della carriera speciale direttiva, speciale di concetto ed esecutiva vengono sostituiti con quelli ivi indicati. Si precisa e si sottolinea che con ciò non si chiede un allargamento di organico: si vuole invece che si provveda alle necessità di una migliore ristrutturazione degli organici disciplinando meglio l'accesso alla carriera senza però derogare dalle norme relative alle carriere dello Stato, e si chiede l'integrazione di 204 unità di altre Amministrazioni che attualmente prestano servizio presso gli uffici della Corte dei conti, come comandati, come risulta nel ruolo di anzianità del personale della Corte dei conti (situazione riferentesi alla data del 1° gennaio 1968).

Con l'articolo 4 si vuole logicamente estendere anche a tutto il personale amministrativo della Corte dei conti una norma che già vige per il personale della Magistratura di detto Istituto, norma che si rende

ora oltretutto necessaria ai fini del decentramento regionale.

Con l'articolo 5, dettato nell'interesse stesso dell'Amministrazione e dei servizi, si vuole evitare che alcuni posti in alcune qualifiche del personale amministrativo della Corte dei conti possano non essere immediatamente coperti per la mancanza del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta ai funzionari ed impiegati per la loro scrutabilità.

Con l'articolo 6 si è voluta una norma di giustizia ai fini di togliere sperequazioni interne retributive tra personale e personale delle stesse categorie e delle stesse qualifiche.

Con l'articolo 7 si è voluto favorire lo svecchiamento della Amministrazione.

Con l'articolo 8 si prevede l'onere di spesa che si può reperire nei normali stanziamenti di bilancio essendo minimo ed altamente compensato dall'economia tratta dalla restituzione fatta ai singoli Ministeri delle unità che attualmente prestano servizio, come già detto, in qualità di comandati presso l'Istituto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La tabella *D* annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è sostituita dalle tabelle *D-1* e *D-2* allegata alla presente legge.

La tabella *E* annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345 è sostituita dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di vice direttore di segreteria o di revisione saranno iscritti nella qualifica di direttore di segreteria o di revisione di seconda classe.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano le qualifiche

di segretari o revisori, segretari aggiunti o revisori aggiunti e vice segretari o vice revisori, saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di vice direttore di segreteria o di revisione. Gli stessi, dietro domanda da presentare entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno optare per il passaggio nel pari coefficiente di cui alla tabella *D-2* della carriera di concetto.

Ai concorsi per l'accesso alla carriera direttiva potranno partecipare tutti gli impiegati delle carriere direttive di tutte le Amministrazioni dello Stato e potranno partecipare anche gli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti che avranno maturato l'anzianità prevista dall'articolo 196 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, ivi compreso il precedente servizio prestato nella carriera esecutiva, cumulando a questo, se necessario, il servizio prestato presso altra Amministrazione o in qualità di sottufficiale.

Per quanto concerne lo stato giuridico per il personale della carriera direttiva valgono, per quanto applicabili, le norme stabilite dalla parte II, titolo primo del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è abrogato.

Art. 2.

Trascorso il termine fissato dal quarto comma del precedente articolo della presente legge per l'opzione prevista a favore del personale già appartenente alla carriera di concetto, il personale appartenente, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla carriera esecutiva verrà iscritto nelle qualifiche di coefficiente corrispondente della carriera di concetto eventualmente anche in soprannumero. Tutto il predetto personale potrà transitare nelle qualifiche superiori mediante scrutinio per merito comparativo.

I primi archivisti, gli archivisti, gli applicati e gli applicati aggiunti verranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di revisore

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della carriera di concetto, anche in soprannumero, rimanendo immutata la loro attuale mansione.

Art. 3.

Nella tabella G annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, vengono mutati i seguenti coefficienti e la denominazione delle corrispondenti qualifiche:

coefficiente 229 - primi commessi d'Aula, invece di coefficiente 180 - commessi capi;

coefficiente 202 - commessi d'Aula, invece di coefficiente 173 - commessi;

coefficiente 159 - addetto all'Aula o all'Ufficio, invece di coefficiente 159 - uscieri capi.

Vengono inoltre soppressi i seguenti coefficienti con le rispettive qualifiche:

coefficiente 151 - uscieri;

coefficiente 142 - inservienti.

Tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge trovansi nella qualifica di usciere o di inserviente saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di addetto all'Aula o all'Ufficio.

Gli appartenenti alla carriera ausiliaria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, trovansi in possesso del prescritto titolo di studio o che continuamente hanno svolto mansioni della carriera esecutiva per almeno un triennio, saranno iscritti in ordine di ruolo nella qualifica di archivista della carriera esecutiva.

Art. 4.

A tutto il personale amministrativo che presta servizio nelle delegazioni regionali della Corte dei conti sarà applicata la disposizione prevista dall'articolo 7, comma secondo, della legge 20 dicembre 1961, numero 1345.

Art. 5.

Nei primi tre anni dalla entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di

servizio richiesti per le promozioni nei ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo.

Art. 6.

L'articolo 43 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è sostituito dal seguente:

« Al personale della Corte dei conti, escluso quello di Magistratura, è attribuito un assegno personale pensionabile, non riasorbibile, pari a quattro aumenti periodici biennali, nella misura del 2,50 per cento ciascuno, dello stipendio iniziale della qualifica di appartenenza.

A tutto il personale amministrativo della Corte dei conti nel caso di promozioni, verranno riconosciuti, agli effetti economici della nuova qualifica conseguita, tutti gli scatti già maturati nella qualifica precedente ».

Art. 7.

Entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge a tutto il personale comunque appartenente ai ruoli della Corte dei conti, che abbia maturato il diritto a pensione e che cesserà dal servizio, a domanda, sarà attribuito a tutti gli effetti il coefficiente della qualifica immediatamente superiore, anche se non prevista dall'ordinamento della Corte dei conti.

Art. 8.

All'onere di spesa derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA D-1

*Ruolo organico del personale di segreteria
e di revisione*

Carriera direttiva		
Coeff.	Qualifica	N. posti
670	Direttori capi di segreteria e direttori capi di revisione	60
500	Direttori di segreteria di 1 ^a classe e direttori di revisio- ne di 1 ^a classe	118
402	Direttori di segreteria di 2 ^a classe e direttori di revisio- ne di 2 ^a classe	135
325	Vice direttori di segreteria e vice direttori di revisione	325
	Totale	<u>638</u>

TABELLA D-2

*Ruolo organico del personale di segreteria
e di revisione*

Carriera di concetto		
Coeff.	Qualifica	N. posti
500	Revisore superiore	1
402	Revisori capi	60
325	Primi revisori	276
271	Revisori	522
	Totale	<u>859</u>

TABELLA E

Ruolo organico del personale esecutivo

Coeff.	Qualifica	N. posti
325	Archivisti superiori	10
271	Archivista capo	40
229	Primo archivista	70
202	Archivisti	74
	Totale	<u>194</u>
325	Assistente alla vigilanza	1
	Totale	<u>195</u>